



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01960 DEL DEPUTATO MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO (RES. N. 204 DEL 28 NOVEMBRE 2023).

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere posto in risalto che, come emerge dalla relazione estesa dalla Corte di Appello di Perugia, il procedimento penale contrassegnato dal n. 1193/2023 R. G. N. R. P. M. Trib. Spoleto trae origine dalla denuncia querela sporta in data 19 maggio 2023 da E. P. nei confronti di F. B. (al quale la donna era stata in precedenza sentimentalmente legata); nella fase delle indagini preliminari F. B., con l'ordinanza emessa il 26 maggio 2023 dal Gip del Tribunale di Spoleto, veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da costei frequentati con il connesso divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo e con l'obbligo di tenersi a una distanza di almeno 250 metri dalla parte lesa.

In seguito E. P. presentava plurimi esposti nei quali segnalava alcuni episodi di violazione della misura cautelare ad opera di F. B., ciò da cui derivava la richiesta del P. M. presso il Tribunale di Spoleto di aggravamento della misura cautelare originariamente imposta e il conseguente provvedimento del Gip del 9 giugno 2023 di applicazione del dispositivo di controllo elettronico con mantenimento del divieto di

avvicinamento alla persona offesa ed aumento dell'obbligo di distanza dalla stessa, fissato in almeno 300 metri.

Con decreto emesso in data 6 luglio 2023 il Gip del Tribunale di Spoleto disponeva il giudizio immediato nei confronti di F. B. in relazione al reato previsto e punito dall'art. 612 *bis* cp, avendo egli posto in essere una serie di condotte nei confronti di E. P. a far data dal mese di marzo dell'anno 2023, consistite essenzialmente in reiterate telefonate, messaggi di insulti e minacce, appostamenti nei pressi dell'abitazione della donna e pubblicazioni sui social di materiali fotografici e video che lo ritraevano insieme alla persona offesa.

La prima udienza dibattimentale di tale processo - nell'ambito del quale E. P. si costituiva parte civile - veniva celebrata in data 28 settembre 2023 innanzi al Tribunale di Spoleto in composizione monocratica.

In data 21 novembre 2023 il P. M. presso il Tribunale di Spoleto presentava richiesta di aggravamento della misura cautelare in esecuzione nei confronti di F. B. mediante sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari; ciò sulla scorta della testimonianza resa dalla E. P. nel corso del dibattimento e della relativa memoria depositata dalla difesa di costei, in cui si evidenziava in particolare la condotta trasgressiva realizzata dall'imputato l'8 novembre 2023.

Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2023 il Tribunale di Spoleto in composizione monocratica, in parziale accoglimento della domanda cautelare, aggiungeva nei confronti di F. B. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria, illustrando in maniera articolata ed esauriente le ragioni poste a fondamento di siffatta decisione.

Tale provvedimento non veniva impugnato dalle parti a tanto legittimate.

Il dibattimento in corso nei confronti di F. B. ha già visto la celebrazione di 6 udienze, *"...una sola rinviata per il legittimo impedimento del difensore dell'imputato, ...è attualmente in corso l'istruttoria, connotata da particolare onerosità e complessità - con circa 30 testimoni da escutere complessivamente, come indicati nelle liste presentate dal Pubblico Ministero, dalla parte civile e dalla difesa dell'imputato -, per la quale è stata assicurata una serratissima calendarizzazione delle udienze,*

nonostante le difficoltà dovute ai carichi di ruolo, alle ulteriori urgenze sopravvenute e ai concomitanti impegni adottati dai difensori in fase di programmazione del calendario...”.

Alla stregua di tutto quanto sinora passato analiticamente in rassegna, si ritiene che non sia allo stato ravvisabile alcun profilo di rilievo disciplinare in capo ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto e del Tribunale di Spoleto che si sono occupati a vario titolo della vicenda tratteggiata nell’atto di sindacato ispettivo, né anomalie nel loro operato tali da condurre all’attivazione dei poteri ispettivi spettanti a questo Dicastero.

Invero tutti gli indicati magistrati hanno adottato i provvedimenti di competenza con la possibile celerità, nel rispetto della normativa in materia di cd. Codice rosso.

L’ordinanza emessa in data 24 novembre 2023 dal Tribunale di Spoleto in composizione monocratica nei confronti di F. B. risulta, inoltre, adeguatamente e diffusamente motivata in merito alle determinazioni assunte nella scelta della misura cautelare applicata, ritenuta dall’Organo Giurisdizionale pienamente adeguata e proporzionata al contenimento delle esigenze cautelari in concreto ravvisate.

Questo provvedimento risulta immune da violazioni di legge e/o da travisamento di fatti, sicché le valutazioni compiute dal Tribunale di Spoleto in composizione monocratica in sede cautelare non appaiono al momento suscettibili di sindacato disciplinare in forza della cd. clausola di riserva sancita dall’art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109/2006, il quale statuisce “...*l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...*”.

Su di un piano più generale, deve essere segnalato che è stato recentemente approvato dal Parlamento in via definitiva all’unanimità il disegno di legge n. 2530 (legge n. 168/2023, in vigore dal 9 dicembre 2023), recante “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica”, di iniziativa governativa, contenente diversificati interventi, anche sul codice di procedura penale, sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159) e su alcune leggi speciali,

che hanno integrato le norme volte a prevenire e reprimere la violenza di genere, con una particolare attenzione ai casi in cui tale fenomeno si manifesti in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza, nella considerazione della particolare vulnerabilità delle vittime, nonché degli specifici rischi di reiterazione. Tra l'altro è stata estesa l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore ad ulteriori condotte, che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico - fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive; è stato previsto (come già avviene per il reato di stalking) l'aumento delle pene dei reati suscettibili di ammonimento quando il fatto è commesso da un soggetto già ammonito e la procedibilità di ufficio per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da un soggetto già ammonito. Il disegno di legge n. 2530 è intervenuto sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275 *bis* cpp: in particolare, è stata prevista l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o nei casi previsti dagli articoli 282 *bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282 *ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) cpp, nonché, con riferimento a queste ultime due misure, la possibilità di applicare una misura più grave, anche congiunta, nel caso di mancato consenso dell'imputato alla applicazione del mezzo di controllo elettronico. E' stato inoltre previsto, con riferimento alla disciplina del provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in analogia a quanto già previsto per il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 282 *bis* cpp, che tale misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena di cui all'articolo 280 cpp. Si è poi stabilita la trattazione spedita degli affari nella fase cautelare e si è previsto l'arresto in flagranza differita.

Va altresì segnalato che il Ministero della Giustizia promuove forme di assistenza mirata e capillare in favore delle vittime anche per assicurarne i diritti di informazione e il sostegno emotivo - psicologico, consistenti nella pubblicazione a cadenza annuale di avvisi di finanziamento diretti alle Regioni italiane per la progettazione e la

realizzazione di interventi di assistenza di carattere generalista (in cui ben possono dunque ricadere interventi di sostegno alle donne vittime di violenza), programmi o esperienze di giustizia riparativa: obiettivo del finanziamento, in virtù di risorse permanenti stanziare con legge di bilancio canalizzate in procedure non competitive tra le Regioni, è il potenziamento di una rete nazionale di servizi di sostegno che prescindendo dalla tipologia di reato o dalla tipologia di vittima (rispetto ai servizi specialistici, già operativi in Italia) e dia supporto multidisciplinare e globale alle vittime sin dalla fase del loro primo contatto con le Autorità (salvo il re-indirizzamento successivo a servizi specialistici, ad esempio di natura legale, psicologica e sanitaria), nonché durante il processo penale e successivamente alla relativa conclusione. Preme inoltre evidenziare che le iniziative sovvenzionate nel quadro di tali avvisi pubblici puntano a rafforzare una struttura di cooperazione tra il pubblico e il privato sociale, nella quale ben possono trovare spazio interventi formativi, divulgativi e di sensibilizzazione rivolti ai molteplici operatori del ramo socio - assistenziale ma anche a tutti gli attori istituzionali, già impegnati in prima linea nella prevenzione e contrasto agli illeciti, inclusa la lotta ai fenomeni di violenza di genere: le proposte progettuali delle Regioni possono infatti estrinsecarsi (anche) in seminari/laboratori diretti alle Autorità di pubblica sicurezza, agli operatori sanitari, alle figure preposte presso enti locali, oltre alle figure del terzo settore operanti nelle strutture di assistenza create o potenziate nelle Regioni beneficiarie, nell'ottica di un efficace dialogo tra tutti gli interlocutori coinvolti nel sostegno alle vittime e dell'ulteriore diffusione e proiezione sul territorio della rete di sostegno. Merita invero di essere ricordato come un concetto - chiave delle linee di azione della Direttiva 2012-29/UE, sulla cui scia si collocano le attività promosse con le menzionate risorse ministeriali, sia la natura professionale, ma anche gratuita e riservata, dei servizi da fornire alla vittima di (qualsiasi tipologia di) reato, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, con adeguato *focus* sulle informazioni funzionali all'esercizio dei diritti difensivi della vittima; appare poi sintomatico, nell'ottica di prevenire la vittimizzazione secondaria, l'impianto tracciato dall'articolo 9 della Direttiva che configura i servizi di assistenza alle vittime in termini tali da fornire almeno "...a) informazioni, consigli e assistenza

in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato; e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni...". Molti dei progetti ammessi perseguono collaborazioni strutturate tra i servizi territoriali in un'ottica di sinergia virtuosa con le forze dell'ordine, gli Uffici Giudiziari, l'area sanitaria e gli altri operatori di rilievo, per favorire un approccio integrato di rete e procedure di intervento omogenee ed efficaci in ogni fase (come definite nella Direttiva prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivo alla conclusione del procedimento penale) sull'intero territorio regionale, sia pure nel rispetto delle reciproche competenze; ove esistenti, vengono segnalate anche opportune azioni di raccordo con i locali Centri Antiviolenza in vista di *iter* di collaborazione più incisivi e calibrati e, in generale, di un raccordo efficace con le equipe multidisciplinari, in un confronto costante foriero di buone prassi e di accrescimento delle competenze, grazie anche al monitoraggio dei percorsi di presa in carico. Particolarmente meritori appaiono i percorsi, pure segnalati nell'ambito della reportistica periodica connotante i progetti regionali, che valorizzano il sostegno alle vittime vulnerabili con attività di accoglienza e supporto mirate e l'attivazione, in parallelo, di attività di formazione e sensibilizzazione specifiche in quanto la stessa fonte comunitaria chiarisce che *"...alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del*

danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reati, minori e loro ambiente sociale allargato...”. Nel quadro delle azioni in favore delle vittime di reato si segnalano infine le iniziative intese al rilascio di un sito web dedicato (Portale di informazione istituzionale in tema di protezione delle vittime di reato), in seno al Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato istituito presso il Ministero della Giustizia, volto allo sviluppo di una rete integrata di servizi nel settore, per la sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e una migliore fruibilità per l’utenza. Il Portale (che sarà disponibile dal primo anno nella versione in lingua italiana e inglese e successivamente anche in lingua francese, spagnola e, qualora possibile, araba) intende offrire alla vittima di reato italiana e straniera un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull’attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione limpida e facilitata sul tema, al fine di migliorarne la consapevolezza dei diritti di cui la stessa è titolare e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati. I percorsi informativi in favore delle vittime saranno differenziati e basati sul livello di consapevolezza dell’utente rispetto alla propria esperienza di vittimizzazione, articolandosi in tre sezioni dedicate alle categorie: a) emergenza (utente che necessita di contattare con immediatezza Autorità e servizi); b) assistenza e supporto (utente bisognoso di notizie sulla rete delle organizzazioni di supporto sul territorio); c) informazioni (utente meno consapevole che necessita di un primo orientamento e supporto nella comprensione della propria situazione). Si tratta di un sito esterno al dominio giustizia ma con valenza istituzionale, che intende rassicurare l’utente circa l’attendibilità e certezza dell’informazione fornita; nel suo ambito, il Ministero della Giustizia persegue un’informazione corretta, trasparente, affidabile e accessibile sui diritti della vittima e i servizi di supporto che compongono le reti territoriali di assistenza alle vittime; il Consiglio Nazionale delle Ricerche conduce ricerche interdisciplinari su diritto e tecnologie dell’informazione/comunicazione, sui sistemi giudiziari e relative interazioni, con un studio mirato al concreto funzionamento della giustizia.

Giova poi dare conto, a riprova della sensibilità verso le iniziative sul tema, dell'avvio da parte del Ministero della Giustizia di una complessa attività di studio sul tema della violenza di genere; inoltre nell'alveo della legge del 5 maggio 2022 n. 53, recante "Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere", il legislatore italiano è intervenuto in materia con la precisa finalità (si veda l'articolo 1 della citata legge) di garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un efficace monitoraggio del fenomeno. Il Ministero della Giustizia partecipa, stabilmente, ai seguenti organismi: Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021 - 2023; Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità -; Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità -. Al fine di fornire un contributo efficace e strutturato agli organismi nazionali, si è istituito un Osservatorio permanente interno al Ministero della Giustizia (quale struttura dedicata), fondato sulla convinzione della opportunità di un colloquio costante con gli Uffici Giudiziari, volto a fare emergere le criticità, ma anche le buone prassi diffuse e i modelli organizzativi in grado di dare piena attuazione alle norme sul contrasto alla violenza di genere in ambito sia penale sia civile. Il lavoro dell'Osservatorio permanente riguarda anche la raccolta dei dati, quali fonti conoscitive fondamentali sia del fenomeno sia della capacità delle norme esistenti di poterlo fronteggiare sul versante giudiziario.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)